Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 31 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 26**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 31 GENNAIO 1935-XIII:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 26 DEL 31 GENNAIO 1935-XIII:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2220.
Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani, che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè in possesso dei titoli stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e che abbiano i prescritti requisiti fisici e morali, possono, a

domanda, essere ammessi, in tempo di pace, a frequentare i corsi allievi sottufficiali per compiere, poi, come sottufficiali, i rispettivi obblighi di ferma o per continuare nella carriera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2221.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1879, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, relativo al decentramento ed all'avviamento della sistemazione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2223.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934 n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928 n. 3458.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1858, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2224.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, modificato dall'art. 9 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1878, che apporta variante all'art. 77 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2225.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2226.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1699, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'amminisrazione centrale della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2227.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana delle scienze detta dei XL, in Roma.

N. 2227. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana delle scienze detta dei XL, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2228.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di Cesclans (Udine).

N. 2228. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 24 maggio 1933 relativo al ripristino della parrocchia di Cesclans (Udine) sotto il titolo di S. Stefano Protomartire.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della imposizione della tassa « Seminaristico » nella Diocesi di Bologna.

N. 2229. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Bologna in data 19 febbraio 1934 relativo alla imposizione a tutti i benefici ed enti ecclesiastici della Diocesi di Bologna della tassa « Seminaristico » nella misura del 4 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1934.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2230.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania curata di S. Antonio da Padova e degli Angeli Custodi, in Culla, frazione del comune di Stazzema.

N. 2230. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Pisa in data 1° aprile 1934, relativo alla erezione in parrocchia della

Cappellania curata sotto il titolo di S. Antonio da Padova e degli Angeli Custodi, in Culla, frazione del comune di Stazzema (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 21.
11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 17 gennaio 1935-XIII, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35.

MAESTÀ!

Per nuove necessità del servizio d'investigazione politica occorre aumentare di L. 2.500.000 la dotazione del relativo capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario.

L'indicata somma, conformemente alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1934-35 sono disponibili lire 10.266.970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1934-35, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 2.500.000 da inscrivere al cap. n. 80. « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 22.
Aumento dei quantitativi annuali di uva secca e di vini genuini delle Isole italiane dell'Egeo ammessi nel Regno in esenzione dal dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1251;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il limite quantitativo annuale di alcune merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo ammesse all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 140, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1251, che fissa i limiti dei quantitativi annuali per le merci di origine delle Isole italiane dell'Egeo, ammesse all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale, è parzialmente modificato come segue:

Numero tariffa doganale	Denominazione delle merci	Unità	Quantità
84-b	Uva secca..................	Quintali	15000
106	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie...........	Ettolitri	30000

L'esenzione dal dazio doganale è estesa anche ai recipienti abituali nei quali è contenuto il vino che si importa.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 147. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1934-XIII.
Norme per l'esazione e ripartizione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, contenente provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni;

Decretano:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'esazione e ripartizione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1935-Anno XIII, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

Norme per l'esazione e ripartizione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

CAPO I.

Disposizione di carattere generale.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1935 il canone di abbonamento dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, è stabilito in ragione di anno solare.

CAPO II.

Norme per gli utenti privati.

Art. 2.

Gli utenti privati che al 31 dicembre 1934 hanno in corso l'abbonamento alle radioaudizioni con scadenza entro l'anno 1935, corrisponderanno alla scadenza il rateo relativo risultante dalle unite tabelle, allegati A e *B*, giusta i criteri seguenti:

a) nel caso di abbonamenti a rate semestrali scadenti nel 1° semestre 1935 è dovuto il rateo (tabella allegato *A*) relativo al periodo che corre dal mese di scadenza al 30 giugno 1935;

b) nel caso di abbonamenti pagati in unica soluzione è dovuto il rateo (tabella allegato *B*) relativo al periodo che corre dal mese di scadenza al 31 dicembre 1935.

Successivamente col 1° luglio 1935, nel caso sopra citato di abbonamenti a rate semestrali di cui alla lettera *a*), ovvero col 1° gennaio 1936, nel caso di cui sopra alla lettera *b*), il pagamento del canone deve essere effettuato a norma del seguente art. 3.

Art. 3.

Il pagamento annuale del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari, stabilito per gli utenti privati, giusta le vigenti disposizioni, nella somma di L. 81, deve essere effettuato anticipatamente in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il pagamento del canone a rate semestrali stabilito dalle disposizioni vigenti nella somma di L. 42,50 per ogni rata, deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Nel primo anno di utenza dell'apparecchio, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento in unica soluzione, è tenuto al pagamento del canone stesso in ragione di L. 7 al mese per quanti sono i mesi dell'anno in corso, compreso quello in cui viene effettuato il pagamento, mancanti per arrivare al 31 dicembre.

Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è tenuto al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese per quanti sono i mesi del semestre in corso, compreso quello in cui viene effettuato il pagamento, mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1935, per gli utenti privati il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:

a) per il primo versamento dei nuovi abbonati: col versamento del canone tanto annuale che semestrale o del rateo di esso a favore del conto corrente postale « Primo ufficio del bollo di Torino » a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale che è tenuto a fornirlo gratuitamente;

b) per i successivi versamenti e per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento mediante speciali moduli allegati al « Libretto d'iscrizione » di cui al successivo articolo 6, a favore dell'apposito conto corrente postale dello Ufficio del registro, nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.

La parte dei suddetti moduli rappresentante la ricevuta di versamento tiene luogo della licenza di abbonamento.

CAPO III.

Ruolo degli abbonati - Compiti degli Uffici del registro.

Art. 5.

La riscossione del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari è effettuata dagli Uffici del registro in base ai ruoli nominativi di consistenza degli abbonati.

A tal fine gli Uffici del registro compileranno i detti ruoli distintamente per ogni Comune del rispettivo distretto, comprendendovi gli abbonati al 1° gennaio 1935, residenti nello stesso Comune. La iscrizione nel ruolo deve essere effettuata in modo che ad ogni pagina del ruolo stesso corrisponda un

solo abbonato e la pagina medesima possa comprendere le annotazioni dei versamenti per gli eventuali arretrati per l'anno 1934 e per i canoni dovuti per il quinquennio 1935-1939. Ogni pagina del ruolo è numerata progressivamente e il numero di ogni pagina contraddistingue l'abbonato che nella stessa pagina è inscritto. I nuovi abbonati per gli anni 1935 a 1939 vengono iscritti nel ruolo indipendentemente dall'ordine alfabetico, assumendo ciascuno un nuovo numero progressivo.

Art. 6.

Allo scopo di facilitare agli abbonati il versamento del canone di abbonamento è istituito uno speciale « Libretto di iscrizione alle radioaudizioni » che viene compilato dagli Uffici del registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.

Il « Libretto d'iscrizione » di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonchè il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.

Allegati al libretto sono alcuni speciali moduli del servizio conti correnti postali, a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.

Art. 7.

Per l'introito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni gli Uffici del registro non rilasceranno alcuna bolletta ed in attesa della istituzione di uno speciale Registro giornale useranno provvisoriamente il Registro giornale Mod. 102 istituito col decreto Ministeriale 26 febbraio 1928, n. 41895, che dovrà essere opportunamente adattato con scritturazioni a mano e nella testata e nelle pagine interne.

L'Ufficio del registro non appena ricevuto il certificato di allibramento relativo al bollettino (mod. *C.h.* 8 *R.N.* o *C.h.* 8 *R.V.*) annoterà sul ruolo di consistenza degli utenti gli estremi del certificato stesso col relativo importo ed analoga annotazione farà sul Registro giornale di cui sopra, riportando il numero del ruolo corrispondente all'abbonato, cognome e nome dell'abbonato stesso, Comune di residenza dell'abbonato, estremi del certificato di allibramento ed ammontare della somma introitata, tenendo distinti i versamenti dei canoni annuali da quelli fatti a rate semestrali.

Il Primo ufficio del bollo di Torino è fornito di due distinti conti correnti postali, uno dei quali deve essere esclusivamente adibito per l'introito delle somme relative al primo versamento dei nuovi abbonati e l'altro per l'introito dei successivi versamenti. Il detto Ufficio deve tenere due distinti Registri giornali, mod. 102, dei quali uno esclusivamente destinato alle annotazioni relative ai nuovi abbonati e l'altro per quelle concernenti i successivi pagamenti di canone di abbonamento.

Lo stesso Primo ufficio del bollo di Torino per quanto riguarda i nuovi abbonati, deve provvedere quotidianamente ad inviare la parte *A* del modulo di versamento — certificato di allibramento — ai competenti Uffici del registro nel cui distretto trovasi il comune di residenza dell'abbonato, i quali assumeranno in carico i nuovi utenti per i successivi versamenti dei canoni di abbonamento inviando loro il libretto di iscrizione.

Tale invio è effettuato a mezzo di apposito modulo (allegato *C*).

Art. 8.

A fine di ogni mese gli importi delle due colonne del Registro giornale di carico, nel quale sono stati riportati distintamente gli introiti per canoni annuali e quelli effettuati con pagamento semestrale, saranno addizionati e l'importo totale che deve concordare col saldo del conto risultante dall'ultimo certificato di allibramento ricevuto nel mese, dovrà sullo stesso registro essere indicato anche in lettere e sarà portato in carico sul registro di classificazione mod. 4 all'apposito capitolo « Canoni di abbonamento alle radioaudizioni ».

Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli Uffici del registro e bollo dovranno trarre un postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale per l'importo corrispondente all'ammontare dei canoni versati nel mese precedente sul conto corrente dell'ufficio stesso.

Sulla matrice e sul polizzino del postagiro riservato alle comunicazioni del traente l'Ufficio del registro dovrà indicare la causale del versamento usando la seguente formula: « Canoni abbonamento radioaudizioni introitati in conto corrente nel mese di . . . . . . » da imputarsi al cap. del bilancio entrata.

Gli estremi di detto postagiro dovranno essere emarginati nella colonna annotazioni del registro giornale di carico a fianco dell'introito complessivo del mese cui si riferisce il conto.

Per l'emissione di detto postagiro gli Uffici del registro dovranno fornirsi, a mezzo delle Intendenze di finanza, che a loro volta ne faranno richiesta al competente Ufficio dei conti, di un blocchetto di 25 esemplari di assegni (Modello *C.H.* 16) del quale gli stessi uffici renderanno rigoroso conto come per i bollettari.

CAPO IV.

Rinnovazione tacita dell'abbonamento - Cessazione dell'uso dell'apparecchio - Cambiamento di abitazione o di residenza.

Art. 9.

L'abbonamento s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è tenuto, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nei termini previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto, salvo che provveda alla disdetta di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Ove l'abbonato non intenda più usufruire delle radioaudizioni circolari deve presentare al competente Ufficio del registro apposita denunzia, non oltre il mese di novembre di ciascun anno indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale a cura degli agenti della Finanza dovrà essere racchiuso in apposito involucro in modo da renderlo inservibile.

La denunzia dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per il pagamento di tassa) di L. 10, intestato all'Ufficio del registro per spese dell'involucro suaccennato ed accessori.

L'involucro sarà chiuso con filo di ferro munito alla estremità di un piombino timbrato dagli agenti suddetti e sarà lasciato in deposito al proprietario.

Qualora, peraltro, l'utente dimostri di avere in qualsiasi modo ceduto o alienato l'apparecchio, resta esonerato dall'obbligo del pagamento delle L. 10 di cui sopra.

Gli Uffici del registro comunicheranno mensilmente alla Direzione generale delle tasse, che ne darà partecipazione all'Ente concessionario, un elenco delle denunzie di cessazione regolarmente definite.

Art. 11.

Gli abbonati, tanto se iscritti nel ruolo di consistenza quanto se ancora depositari dell'apparecchio ai sensi del precedente art. 10, devono denunziare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al competente Ufficio del registro il cambiamento di abitazione o di residenza entro dieci giorni dal cambiamento stesso.

Nella denunzia deve essere indicato anche il numero del libretto di iscrizione.

Art. 12.

Se l'abbonato ha trasferito la sua abitazione nell'àmbito dello stesso Comune sarà sufficiente che l'Ufficio del registro prenda nota del nuovo indirizzo nel ruolo di consistenza. La variazione sul libretto di iscrizione sarà fatta dallo stesso utente.

Se invece l'utente ha trasferito la residenza in altro Comune compreso nella giurisdizione dell'Ufficio del registro presso il quale egli era iscritto, l'Ufficio provvederà al trasferimento della iscrizione dall'uno all'altro ruolo. Sarà cura dell'utente di riportare la relativa variazione sul libretto di iscrizione.

Se l'utente infine ha trasferito la residenza in Comune compreso nella circoscrizione di un altro Ufficio del registro, occorrerà che l'Ufficio presso cui trovasi iscritto rinvii la partita del ruolo al competente Ufficio del registro.

Tale rinvio può essere fatto per più partite a fine mese. In ogni caso il rinvio deve essere fatto mediante elenco in doppio esemplare di cui uno sarà restituito all'Ufficio mittente in segno di ricevuta con l'annotazione del nuovo numero del ruolo di consistenza.

Sarà poi cura dell'Ufficio che ne assume il carico di informare l'utente del nuovo numero di iscrizione e di invitarlo a restituire il libretto di iscrizione per potergli poi inviare il nuovo libretto di iscrizione in piego raccomandato.

Gli Uffici del registro comunicheranno mensilmente alla Direzione generale delle tasse un elenco degli utenti che hanno trasferito l'abitazione nell'àmbito dello stesso Comune o nella giurisdizione dello stesso Ufficio del registro. Analogo elenco comunicheranno alla predetta Direzione generale gli Uffici del registro che assumano in carico utenti già iscritti in altri Comuni non compresi nella propria circoscrizione. Tali elenchi saranno inviati poi in visione all'E.I.A.R.

CAPO V.

Riscossione coattiva del canone di abbonamento da parte degli Uffici del registro.

Art. 13.

Qualora il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni o della quota semestrale di esso non venga effettuato nei termini stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, l'Ufficio del registro competente provvede alla riscossione coattiva del canone stesso seguendo la normale procedura delle tasse sugli affari.

CAPO VI.

Contabilità delle riscossioni.

Art. 14.

Sul provento dei canoni di abbonamento pagati dai privati utenti compete:

1° al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - per diritto supplementare a norma delle vigenti disposizioni: L. 2 per ogni pagamento semestrale ovvero una quota proporzionale di tale diritto commisurata al numero dei mesi di ciascuna quota semestrale;

2° al Ministero delle finanze: il 2 per cento sull'importo complessivo delle riscossioni, al netto delle competenze di cui al precedente n. 1.

Il rimanente importo delle riscossioni deve essere ripartito a favore degli enti sottosegnati e nella misura proporzionale appresso indicata:

a) il 6,17 per cento alla Corporazione dello spettacolo;

b) il 3,70 per cento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

c) l'1,24 per cento a favore dell'Amministrazione delle finanze;

d) l'88,89 per cento a favore dell'Ente concessionario (E.I.A.R.).

Art. 15.

L'Amministrazione delle finanze corrisponderà le somme spettanti alla Corporazione dello spettacolo mediante acconti bimestrali posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario. Il versamento verrà eseguito sullo speciale conto corrente del Ministero delle corporazioni, il quale ne curerà l'erogazione.

La stessa Amministrazione delle finanze verserà le somme spettanti al Ministero delle comunicazioni al principio dell'esercizio successivo a quello nel quale furono riscosse, in base alle risultanze effettive delle riscossioni eseguite.

Le somme spettanti all'E.I.A.R. saranno corrisposte dall'Amministrazione delle finanze mediante acconti mensili posticipati in base alle risultanze provvisorie delle riscossioni effettuate nel mese precedente, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Per l'anno 1935 la somma da corrispondersi provvisoriamente all'Ente concessionario per il mese di gennaio e per il mese di luglio può essere stabilita rispettivamente in misura non superiore a L. 7.000.000 e 5.000.000, giusta le risultanze provvisorie delle entrate per i detti mesi.

Art. 16.

Nel bilancio dell'entrata del Ministero delle finanze è istituito dal 1° gennaio 1935 un capitolo denominato: Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Nella parte passiva è istituito analogo capitolo per i pagamenti di cui all'art. 14.

CAPO VII.

Canoni di abbonamento per i pubblici esercizi.

Art. 17.

Restano provvisoriamente ferme le vigenti disposizioni circa il modo di pagamento dei canoni di abbonamento dovuti dai pubblici esercizi, salvo il disposto del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto che si applica pure ai canoni dovuti dai pubblici esercizi.

TABELLA ALLEGATO A.

ABBONAMENTO CON PAGAMENTO SEMESTRALE.

DECORRENZA abbonamento in corso	SOMME DA RISCUOTERE ANNO 1935		
	1ª Rata	2ª Rata	TOTALE
1 Gennaio ... 1934	Gennaio-Giugno ... L. 42,50	Luglio-Dicembre .. L. 42,50	Gennaio-Dicembre ..... L. 85
1 Febbraio .. 1934	Febbraio-Giugno... » 35,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Febbraio-Dicembre ... » 78
1 Marzo 1934	Marzo-Giugno ..... » 28,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Marzo-Dicembre....... » 71
1 Aprile 1934	Aprile-Giugno ..... » 21,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Aprile-Dicembre....... » 64
1 Maggio 1934	Maggio-Giugno .... » 14,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Maggio-Dicembre...... » 57
1 Giugno ... 1934	Giugno .... » 7,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Giugno-Dicembre ..... » 50
1 Luglio..... 1934	Gennaio-Giugno.... » 42,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Gennaio-Dicembre...... » 85
1 Agosto 1934	Febbraio-Giugno.... » 35,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Febbraio-Dicembre ... » 78
1 Settembre. 1934	Marzo-Giugno ..... » 28,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Marzo-Dicembre ...... » 71
1 Ottobre ... 1934	Aprile-Giugno ..... » 21,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Aprile-Dicembre....... » 64
1 Novembre. 1934	Maggio-Giugno .... » 14,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Maggio-Dicembre...... » 57
1 Dicembre.. 1934	Giugno .... » 7,50	Luglio-Dicembre .. » 42,50	Giugno-Dicembre...... » 50

TABELLA ALLEGATO *B*

ABBONAMENTO CON PAGAMENTO ANNUO.

DECORRENZA abbonamento in corso	SOMME da riscuotere anno 1935
1 Gennaio 1934	Gennaio-Dicembre .... L. 81,—
1 Febbraio 1934	Febbraio-Dicembre .... » 74,35
1 Marzo 1934	Marzo-Dicembre.................. » 67,70
1 Aprile 1934	Aprile-Dicembre.................. » 61,05
1 Maggio 1934................	Maggio-Dicembre................. » 54,35
1 Giugno 1934................	Giugno-Dicembre................. » 47,70
1 Luglio 1934.................	Luglio-Dicembre.................. » 41 —
1 Agosto 1934	Agosto-Dicembre .... » 34,35
1 Settembre 1934	Settembre-Dicembre .... » 27,70
1 Ottobre 1934	Ottobre-Dicembre .... » 21 —
1 Novembre 1934.............	Novembre-Dicembre............. » 14,35
1 Dicembre 1934.............	Dicembre........................ » 7,65

Esecuzione art. 7
D. M. 30 dicembre 1934 - n. 112529.

ALLEGATO C
Stamp. Mod. 10-*bis* - Tasse sugli Affari.

AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI

N. .... *del protocollo*

Dal Primo ufficio del Bollo di Torino

All'Ufficio del Registro di ....
Provincia di ....

SERVIZIO DI RISCOSSIONE ABBONAMENTO RADIOAUDIZIONI
STATO DEI FOGLI DI RINVIO

relativi alla .... quindicina del meso di .... 19........ A. ....

Numero d'ordine dell'elenco Mod. 298-*bis*	Persona od Ente cui riflette il rinvio	Comune di residenza	Ammontare del canone di abbonamento		Numero Mod. 102	Carico sul ruolo di consistenza	
			Semestre	Anno		Volume	Articolo

(213)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1935-XIII.
Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, registrato alla Corte dei conti addì 28 gennaio 1920 al registro n. 2 Lavori Pubblici, foglio n. 504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 225 del 23 settembre 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio dell'antica provincia di Genova, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Genova e le nuove provincie di Savona e La Spezia;

Visto il R. decreto 27 maggio 1926, n. 6946, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1926 al registro n. 9 Lavori Pubblici, foglio n. 3244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 173 del 25 luglio 1934, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della medesima antica provincia di Genova, elenco suppletivo comprendente corsi d'acqua ora situati nel territorio dell'attuale provincia di Genova (comuni di Arenzano e Borzoli) e in quello della nuova provincia di Savona (comuni di Cogoleto e Ceriale);

Visto il R. decreto 17 maggio 1928, n. 3285, registrato alla Corte dei conti addì 19 giugno 1928 al registro n. 13 Lavori Pubblici, foglio n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 171 del 24 luglio 1928, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Genova, elenco comprendente soltanto corsi d'acqua compresi nel territorio dell'attuale provincia di Genova;

Visto il R. decreto 4 giugno 1934, n. 6119, registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1934, al registro n. 9 Lavori Pubblici, foglio n. 63, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 31 luglio 1934, col quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio dell'attuale provincia di Genova;

Ritenuta l'opportunità di precisare i limiti della demanialità di alcuni corsi d'acqua, ricadenti attualmente nel territorio della provincia di Savona, già inscritti per limitati tratti ai numeri 622, 658, 659, 713, 60 e 104 dell'elenco principale approvato con R. decreto 18 gennaio 1920, n. 6570, nonchè di dichiarare il carattere pubblico di altre acque, in appresso precisato, pure comprese nel medesimo territorio della provincia di Savona;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona:

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona.

N. B. — Nella colonna 2 l'indicazione torrente, rio, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle a monte)	Foce o sbocco (il numero tra parentesi è il numero di ord. con cui il corso di acqua è distinto nell'elenco principale approvato con Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 6570)	COMUNI toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Indicazione del tratto già inscritto nell'elenco principale approvato con decreto Reale 18 gennaio 1920, numero 6570
1	2	3	4	5	6
1	Pozzo Ghiglino - Regione Prati - sponda sinistra del torrente Nimbalto	—	Loano	—	—
2	Pozzo in località Praie o Norasche su terreno di proprietà Giunta	—	Albenga - frazione Leca	—	—
3	Sorgente Gajado	Torr. Maremola (47)	Tovo S. Giacomo regione Gajado	—	—
4	Rio Borzino o del Gallo	Torr. Teiro (98)	Varasse	Dalla foce alle sorgenti	—
5	Torrente Bruggia o Palo o Chiapuzzo o Catin	Torr. Orbisella (621)	Sassello	Da Km. 3 a monte dello sbocco fino alle sorgenti dei due Rivi Rondinina o Giorla e Acquamezzana o della Chiesa, in cui si divide.	(622) dallo sbocco per Km. 3 a monte.
6	Torrente Moglia o Paneto	Torr. Maremola (47)	Magliolo e Tovo S. Giacomo	Dallo sbocco alle sorgenti	—
7	Rio dei Casotti	Rio Ferranietta (656)	Cairo Montenotte	Da Km. 0,500 a monte della biforcazione e per ciascuno dei due rami in cui si divide, alle sorgenti	(658) Dallo sbocco per Km. 0,500 a monte della biforcazione, e per ciascuno dei due rami in cui si divide.
8	Rio di Prasottano o di Prasesco	Bormida di Mallare (653)	Cairo Montenotte	Da Km. 1,500 a monte dello sbocco alle sorgenti	(659) Dallo sbocco per Km. 1,500 verso monte.
9	Rio Minera	Torrente Bormida di Mallare (653)	Mallare	Dallo sbocco alle sorgenti	—
10	Rio Rianazzo	Torrente Bormida di Mallare (653)	Mallare	Dallo sbocco alle sorgenti	—
11	Ritano Spinceto o Spinzei o di Moglie	Torr. Zemola (712)	Roccavignale Cà dei Boschi	Da Km. 2,200 a monte dello sbocco alla sorgente Moglia.	(713) Dallo sbocco per Km. 2,200 verso monte
12	Rio D'Arma	Torr. Sciusa (57)	Vezzi Portio	Da Km. 1 a monte dello sbocco all'origine	(60) Dallo sbocco per Km. 1 a monte.
13	Rio Acquafresca	Rio D'Arma (60)	Vezzi Portio	Dallo sbocco all'origine	—
14	Rio Rovazza	Rio D'Arma (60)	Vezzi Portio	Dallo sbocco all'origine	—
15	Rio della Mola	Mediterraneo	Varazze	Da Km. 1 a monte dello sbocco all'origine	(104) dalla foce a Km. 1 a monte.
16	Fossa della Mammina	Rio della Mola (104)	Varazze	Dallo sbocco all'origine	—
17	Rio Carega	Torr. Teiro (98)	Varazze	Dallo sbocco all'origine	—

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle a monte)	Foce o sbocco (il numero tra parentesi è il numero di ord. con cui il corso di acqua è distinto nell'elenco principale approvato con Regio decreto 18 gennaio 1920 n. 6570).	COMUNI toccati o attraversati	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Indicazione del tratto già inscritto nell'elenco principale approvato con decreto Reale 18 gennaio 1920, numero 6570
1	2	3	4	5	6
18	Pozzo in frazione Bastia (Albenga) in terreno di proprietà Anfossi	—	Albenga fraz. Bastia	—	—
19	Torrente Crivezzo	Torr. Sansobbia (82)	Stella	Da Km. 1,500 a monte dello sbocco alle sorgenti	(86) Dallo sbocco per Km. 1,500 verso monte.
20	Rio Ravezza	Torr. Crivezzo (86)	Stella	Dallo sbocco alle sorgenti	—
21	Sorgenti Benfonte	Torr. Ravezza	Stella	—	—
22	Torrente Piano, Cagna o di Pistoia	Bormida di Cairo (641)	Piana Crixia	Da Km. 0,500 a monte della confluenza col rio che scende ad ovest di Cagna alle origini	(680) Dallo sfocio per Km. 0,500 a monte della confluenza col rio che scende ad ovest di Cagna.
23	Rio Niosa	Torr. Piano o Cagna o di Pistoia (680)	Piana Crixia e Dego	Dallo sfocio nel torrente Piano o Cagna alle origini	—

L'Ufficio del Genio civile di Savona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(82)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1935-XIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società « Mutua agraria grandine » con sede in Bologna e « La Vercellese » con sede in Vercelli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società « Mutua agraria grandine » con sede in Bologna e « La Vercellese » con sede in Vercelli, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante costituzione di un nuovo ente da denominarsi « Mutue riunite agraria grandine e vercellese »;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società « Mutua agraria grandine » e « La Vercellese », rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che, in occasione della fusione, saranno adottate dalle assemblee sociali, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali « Il Resto del Carlino » di Bologna e « La Provincia di Vercelli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Solmi.

(291)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca di Benevento per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3° delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928, e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca di Benevento fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto nel territorio dei comuni di Benevento, Buonalbergo, Colle Sannita, S. Marco dei Cavoti, Pannarano, Solopaca, Paupisi, S. Agata dei Goti e Melizzano, quale Ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione stessa in data 23 ottobre 1930, ai sensi dell'articolo 33 delle norme regolamentari sopra citate;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con lettera del 15 gennaio 1935, n. 5721;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Banca di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(295)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo della Cooperativa agricola di produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 24 dicembre 1934-XIII, n. 59391 di S. E. il prefetto di Catania;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola di credito produzione e lavoro « Callicari » di Biancavilla (Catania) è sciolto e il sig. avv. Salvatore Milone di Antonino è nominato commissario governativo dell'azienda stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(270)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1405 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Pamich Maria, nato a Villa Morosini di Canfanaro, l'11 giugno 1885 e abitante a Villa Morosini è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morosin Maria di Matteo, nata a Villa Morosini, il 19 febbraio 1893, ed ai figli nati a Villa Morosini: Gerolama, il 6 aprile 1913; Matteo, il 27 settembre 1914 e Natale, il 25 dicembre 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8786)

N. 1408 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Follo Lucia, nato a Canfanaro il 21 ottobre 1883 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maras-Ghergovich Eufemia fu Martino, nata a Orsera il 6 ottobre 1885, ed ai figli nati a Canfanaro: Martino, il 25 agosto 1905; Giovanni, il 2 febbraio 1910; Antonio, il 15 gennaio

1913; Gregorio, il 9 dicembre 1914; Maria, il 27 settembre 1919; Giuseppe, il 3 luglio 1921 e Pietro, il 10 gennaio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8787)

N. 1505 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Macovaz Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Macovaz Giovanni del fu Giovanni e della fu Chersicla Giovanna, nato a Piemonte (Grisignana) l'11 marzo 1859, residente a Piemonte, n. 136, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Macovaz in « Macovazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cherbocich Antonia fu Antonio e fu Simich Maria, nata a Pinguente il 6 giugno 1860 ed al figlio Antonio, nato a Piemonte il 20 ottobre 1891 nonchè alla nuora Clun Giovanna di Antonio e di Antonia Ghersancich, nata a Stridone di Portole il 25 settembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8811)

N. 1545 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Martincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Martincich Adriano, figlio di Luigi e della fu Bruna Ruzzier, nato a Pirano il 18 settembre 1902 e abitante a Pirano, S. Bortolo, n. 660 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poropat Maria di Pietro e di Giovanna Vitolovich, nata a Pirano il 4 novembre 1901 ed alla figlia Anna, nata a Pirano il 10 maggio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8812)

N. 1540 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marsic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marsic Vittorio, figlio di Giuseppe e della fu Maria Jakomin, nato a Villa Decani il 18 aprile 1892 e abitante a Villa Decani è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Turco Rosa di Giovanni e fu Filofena Jakomin, nata a Villa Decani il 10 dicembre 1893, ed ai figli nati a Villa Decani: Vittorio, il 30 ottobre 1916; Rosa, il 2 dicembre 1919; Carmelo, il 5 luglio 1921; Maria-Vanda, il 3 maggio 1923; Angelo, il 14 gennaio 1925; Olga-Giovanna, il 18 aprile 1927 ed Edvino, il 18 luglio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8814)

N. 1461 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Bursich, nato a Dignano l'8 gennaio 1906 e abitante a Dignano, Giursi n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sarich Maria di Gregorio e di Malievaz Domenica, nata a Dignano il 2 marzo 1910, ed alla figlia Marcella Maria, nata a Dignano il 10 dicembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8837)

N. 1319 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Antonio, figlio del fu Martino e della fu Eufemia Colich, nato a Sanvincenti il 26 novembre 1849 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Pasqua fu Simone e fu Maria Mattossich, nata a Sanvincenti il 28 febbraio 1853, ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 21 aprile 1890, alla nuora Missan Giovanna fu Matteo e di Maria Pigliau, moglie di Giovanni Mazzan, nata a Sanvincenti il 19 settembre 1894, ed ai nipoti, figli di Giovanni Mazzan e di Giovanna Missan, nati a Sanvincenti: Radislao, il 16 marzo 1923; Giovanni, il 3 ottobre 1926; Albina Aurora, il 20 ottobre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8838)

N. 1260 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mihaich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihaich Giovanni, figlio di fu Giovanni e di fu Marinzulich Caterina, nato a Ustrine (Ossero) il 6 settembre 1861 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscardin Caterina fu Andrea e fu Cucich Caterina, nata a Bellei (Ossero) il 4 settembre 1889.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8873)

N. 1259 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mihaich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihaich Antonio, figlio di Giovanni e di fu Vlacancich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 2 novembre 1900 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Caterina di Giovanni e fu Sicich Caterina, nata a Bellei il 29 aprile 1900 ed al figlio Liberato, nato a Bellei il 18 novembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8874)

N. 1441 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mladossich Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mladossich Giovanni fu Giuseppe e di fu Masnich Lucia, nato a Montona l'8 agosto 1861, residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Zoppolato Elisabetta fu Giovanni e fu Cleva Maria, nata a Buie il 20 aprile 1868, ed ai figli, nati a Montona: Pietro, il 29 giugno 1908, Ida, il 14 novembre 1902 e Maria, il 14 ottobre 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8875)

N. 1442 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Mladozsich Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Montona;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Giuseppe Mladossich fu Giovanni e di Zoppolato Elisabetta, nato a Montona il 30 ottobre 1901, residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome il forma italiana da Mladossich in « Giovanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rabussin Paola di Domenico e di Bellian Paola, nata a Montona il 1° agosto 1904, ed ai figli, nati a Montona: Maria, il 2 febbraio 1925 e Nello, il 26 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8876)

N. 143 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlach Giovanni, figlio di Antonio e di Stoissich Elena, nato a Carbune (Pisino) il 13 settembre 1870 e abitante a Pola, Monte Grande, 407, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Valacco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smokovich Antonia di Antonio e di Lukez-Rimanic Maria, nata a Pedena (Pisino) il 26 settembre 1885, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, l'8 settembre 1904; Antonio, il 26 febbraio 1906; Giovanni, il 10 aprile 1908: Quirino, il 19 marzo 1911; Maria, il 22 settembre 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8322)

N. 1514 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Giovanni Mestrovich.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Mestrovich Giovanni di Antonio e della fu Paro Agata, nato a Pago il 28 marzo 1875, residente a Pola, via Littorio 3 di condizione guarnitore è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Mestrovich in « Mestrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sussich Giovanna di Matteo e di Ossolgorak Maria, nata a Cherso il 30 ottobre 1874, ed ai figli nati a Pola; Mario, il 26 aprile 1903; Anna, il 16 settembre 1905 e Bruno, il 20 maggio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8856)

N. 1465 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « « Mazzan Martino » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Martino, figlio del fu Matteo e della fu Maria Missan, nato a Roveria di Dignano il 14 ottobre 1887 e abitante a Gaiano di Dignano n. 164, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jaksa Oliva fu Matteo e di Dobran Eufemia, nata a Barbana il 31 gennaio 1901, ed ai figli nati a Roveria: Maria, il 6 marzo 1921; Matteo, il 23 aprile 1927, ed Eufemia, il 12 dicembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8850)

N. 543 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Medancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cossara Fosca ved. Medancich Paolo, figlia del fu Antonio e della fu Maria Pilotich, nata a Gimino il 16 marzo 1854 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Medani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Sugar Fosca fu Giovanni e fu Maria Chersuli vedova di Paolo Medancich nata a Gimino l'8 febbraio 1887 ed alla nipote Oliva Medancich fu Paolo e di Fosca Sugar, nata a Gimino il 28 marzo 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

8851)

N. 1447 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marovich Michele figlio del fu Antonio e della fu Maria Buich nato a Roveria di Dignano il 15 settembre 1849 e abitante a Villa Sarich di Dignano n. 100 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Approvazione del nuovo regolamento del personale dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Con decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1934-XIII è stato approvato il nuovo regolamento del personale dell'Istituto nazionale L.U.C.E. composto di 122 articoli e cinque tabelle.

(298)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 24.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.95
Inghilterra (Sterlina)	57.85
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.995
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.425
Id. 3,50 % (1902)	81.125
Id. 3 % lordo	60.725
Prestito Conversione 3,50 %	80.575
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	104.35
Id. Id. 5 % - Id. 1941	104.65
Id. Id. 4 % - Id. 1943	99.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

ERRATA-CORRIGE.

Il decreto Ministeriale 18 gennaio 1935 che reca nuovi divieti d'importazione, pubblicato a pagina 418 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1935, n. 23, è così rettificato, secondo quanto risulta dal testo originale del decreto medesimo:

N. della tariffa doganale	
408	Macchine non nominate, per mulini, pastifici, panifici e brillatoi.
437 b	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili: con serpentino.

La data, poi, del decreto Ministeriale portante la voce ex 19 a, b « carni non preparate fresche, anche refrigerate, o congelate, di maiale », che si legge nell'art. 2 del decreto Ministeriale su detto, è rettificata in quella esatta del 3 dicembre 1934, secondo risulta dal testo originale del decreto medesimo.

(299)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del R. Istituto tecnico inferiore di Bagnacavallo.

Con decreto Reale in data 3 gennaio 1935 il R. Istituto tecnico inferiore di Bagnacavallo assume la denominazione di « R. Istituto tecnico inferiore Luigi Graziani ».

(300)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno (decreto Ministeriale 13 febbraio 1934).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 15 febbraio 1934, con cui fu indetto un concorso per 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno a termini del R. decreto 15 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto si svolgeranno in Roma nei giorni 7, 8, 9 e 10 febbraio 1935.

Il Prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(285)

Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno (decreto Ministeriale 24 ottobre 1934).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934 con cui fu indetto il concorso per 60 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8, 9 e 10 febbraio 1935.

Il Prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(286)

Diario delle prove scritte del concorso a 40 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934 con cui fu indetto il concorso per 40 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12 e 13 febbraio 1935.

Il Prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(287)

Diario delle prove scritte del concorso a 40 posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 24 ottobre 1934 con cui fu indetto il concorso per 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;
Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 1935.

Il Prefetto, direttore capo del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(288)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In relazione al punto 6° degli avvisi programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1357, 1358, 1362, 1363, 1365 e 1366 del 10 novembre 1934 e 1359 del 20 novembre, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 19 e 24 novembre 1934, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:
2 posti segretario (elettromeccanico), giorni 11, 12, 13 e 14 febbraio 1935;
4 posti segretario (perito chimico), giorni 11, 12, 13 e 14 febbraio 1935;
1 posto allievo ispettore forestale, giorni 13 e 14 febbraio 1935;
1 posto allievo ispettore agrario, giorni 15 e 16 febbraio 1935;
5 posti allievo ispettore medico chirurgo, giorni 18 e 19 febbraio 1935;
8 posti allievo ispettore laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, giorni 20 e 21 febbraio 1935;
40 posti allievo ispettore ingegnere, giorni 22 e 23 febbraio 1935;
10 posti disegnatore, giorni 26, 27 e 28 febbraio 1935;
10 posti aiutante disegnatore, giorni 1, 2 e 3 marzo 1935;
15 posti sorvegliante lavori, giorni 4, 5 e 6 marzo 1935;
15 posti assistente lavori elettromeccanici, giorni 11, 12 e 13 marzo 1935;
30 posti assistente lavori edili, giorni 14, 15 e 16 marzo 1935;
60 posti sottocapotecnico, giorni 21, 22 e 23 marzo 1935.

Il Direttore generale.

(289)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Marina mercantile.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047 ed i Regi decreti-legge del 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;
Vista la legge 8 giugno 1933, n. 742, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza fra l'altro l'espletamento di un concorso per otto posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale della Marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicato nel successivo articolo 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

A coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, e, senza interruzione, è concessa una proroga di durata pari al periodo di inscrizione anteriore alla Marcia su Roma. E ciò a norma della disposizione contenuta nell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; tale proroga è data in aggiunta a quella eventualmente spettante ai candidati a termini del secondo comma del presente articolo.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione, oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° diploma originale o copia autenticata da notaio di una delle seguenti laure: laurea in giurisprudenza, rilasciata da una Università dello Stato; laurea in scienze economiche e commerciali conseguita presso uno dei Regi istituti d'istruzione superiore commerciale e presso l'Università Bocconi di Milano; laurea in scienze politiche e sociali conseguita presso una Regia università o Regio istituto superiore del Regno; laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anche nelle sezioni consolari di scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, sezione magistrale di economia e diritto e sezione magistrale di computisteria e ragioneria; laurea in scienze politiche e sociali conseguita presso la Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso l'Università fascista di Perugia; laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'apposita sezione della facoltà di giurisprudenza della libera Università di Ferrara; laurea in scienze economiche-marittime conseguita presso il Regio istituto superiore navale di Napoli;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente Ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di buona condotta civile morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale, deve contenere, inoltre, la attestazione che l'inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, oppure dai Vice Segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal Segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che, l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati, invalidi di guerra o della causa nazionale, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui allo art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° foglio di congedo illimitato, o copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di inscrizione nelle liste di leva per coloro che, eventualmente, non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare od il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra, nonchè corredato dalla dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare dell'anno 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od altro analogo documento che attesti il godimento della pensione stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dalla autorità competente;

9° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante. Tale documento deve essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10° fotografia di data recente (formato visita) con la firma dell'aspirante autenticata dal podestà e dal notaio.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati, i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tale caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere in regola con le prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno pervenute al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari), corredate di tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituti di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui, tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua inglese verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,20 ad un massimo di 0,90 e per ognuna

delle altre lingue, da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,50. Detto coefficiente sarà aggiunto alla media riportata negli esami obbligatori, sempre che la prova stessa abbia ottenuta la votazione media di almeno sei decimi.

I candidati, che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 giugno 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso, decide, in via definitiva, sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Foglio d'ordine del Ministero (marina mercantile).

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 10.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 800 lorde, da ridursi a termine dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, sarà corrisposta, anche, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Art. 11.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1° Diritto costituzionale - amministrativo - corporativo;
2° Diritto civile - diritto commerciale - diritto marittimo;
3° Economia politica e scienze delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere

(durata massima ore quattro per ogni lingua).

(Traduzione dall'italiano nella lingua estera, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica).

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo alle disposizioni penali per la Marina mercantile;
Nozioni di statistica metodologica;
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato;
Cenni sui principali trattati di commercio e navigazione.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore.

Il Ministro: PUPPINI.

(252)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1934, n. 242, concernente l'autorizzazione per i concorsi da bandirsi durante l'anno 1935-XIII;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X;

Vista la lettera in data 21 gennaio 1935, n. 1554-11/1/3/1, con la quale l'Ecc.ma Presidenza del Consiglio ha autorizzato il bando di altri cinque concorsi a cattedre universitarie;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti d'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza:

Economia generale e corporativa, nella Regia università di Sassari.
Diritto costituzionale, nella libera Università di Camerino.
Scienza delle finanze e diritto finanziario, nella libera Università di Camerino.
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, nella libera Università di Urbino.
Procedura civile e ordinamento giudiziario, nella Regia università di Sassari.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Medicina legale, nella Regia università di Parma.
Patologia speciale medica e semeiotica, nella Regia università di Modena.
Igiene e polizia medica, nella Regia università di Parma.
Patologia speciale chirurgica dimostrativa, nella Regia università di Torino.

Facoltà di lettere e filosofia e Istituti superiori di magistero:

Filosofia e storia della filosofia, nell'Istituto superiore di magistero di Torino.
Lingua e letteratura araba antica, nella Regia università di Palermo.
Storia delle religioni, nella Regia università di Milano.
Lingua e letteratura tedesca, nell'Istituto superiore di magistero di Torino.
Lingua e letteratura francese, nella Regia università di Milano.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

Geometria descrittiva con disegno, nella Regia università di Messina.
Fisica sperimentale, nella Regia università di Palermo.
Geologia, nella Regia università di Modena.
Astronomia teorica nella Regia università di Napoli.
Mineralogia, nella Regia università di Messina.

Istituti superiori d'ingegneria:

Architettura tecnica, Pisa.

Istituti superiori di scienze economiche e commerciali:

Computisteria e ragioneria generale applicata, Genova.

Istituti superiori agrari:

Chimica agraria, Perugia.
Agraria e coltivazioni speciali, Milano.
Arboricoltura, Portici.

Istituto superiore navale di Napoli:

Meteorologia e oceanografia.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore ufficio concorsi universitari) domanda in carta bollata da L. 6 entro il 15 giugno 1935-XIII.

Sulla domanda stessa dev'essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza durante l'ultimo triennio;

5° certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci di combattimento (ovvero ai Fasci femminili) per l'anno XIII, nonchè la data d'iscrizione al P. N. F., da rilasciarsi in carta legale dal Segretario della Federazione della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante un certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei due Vice Segretari del Partito stesso;

6° notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica, in dieci esemplari;

7° qualsiasi titolo o documento che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

8° elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, o che sia ufficiale in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4; deve invece presentare una attestazione, rilasciata dall'autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 15 giugno 1935-XIII gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai titoli di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni stesse.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi, possibilmente, in cinque copie.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni dovranno essere indicati il nome ed il recapito del concorrente ed il concorso cui egli prende parte.

Non saranno prese in considerazione le domande che perveranno dopo il 15 giugno 1935-XIII, anche se esse siano state presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; parimenti non saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(304)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al premio Venturino Camaiti. (R. Accademia della Crusca).

In conformità al R. decreto 28 giugno 1934-XII, la Regia Accademia della Crusca apre il concorso a un premio quinquennale, fondato dal signor Venturino Camaiti, e intitolato da Lui.

Il premio stesso sarà di L. 1500 nette, e sarà indivisibile.

I lavori presentati, su ricevuta, al concorso dovranno tutti e interamente essere uno studio sul linguaggio fiorentino; volendosi con la parola « studio » escludere qualsiasi forma artistica d'amena lettura, e comprendere invece qualsiasi osservazione, dizionario, grammatica, esame, teoria, che scientificamente tendano ad illustrare nella sua storia o nelle sue qualità il linguaggio suddetto. Se editi, dovranno appartenere alle pubblicazioni 1935-1939.

Ciascun manoscritto o stampato che sia presentato al concorso dovrà giungere alla Regia Accademia della Crusca in Firenze (Palazzo Mediceo, via Cavour, 3) dentro le ore 12 del 31 dicembre 1939.

Qualora alcuno dei concorrenti preferisse non palesare il suo nome, potrà segnare questo dentro una busta suggellata, che sarà aperta solamente nel caso che l'opera cui la scheda si riferisce venga premiata.

La Commissione giudicatrice, formata da tre soci della Regia Accademia, compreso il presidente, dovrà pubblicare la Relazione del concorso dentro il 1940.

Spetterà ai concorrenti il ritiro delle opere mediante la presentazione della ricevuta.

Firenze, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII

Il R. Commissario: GUIDO MAZZONI.

(290)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore di figura disegnata nel Regio liceo artistico di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 6 luglio 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di figura disegnata classe 4ª, grado 10°, gruppo *A*, nel Regio liceo artistico di Napoli con l'annuo stipendio di L. 12.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

Il predetto stipendio e supplemento di servizio attivo dovranno essere ridotti a norma di legge.

Al presente concorso sono ammesse le donne.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, accertato secondo quanto dispone l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5 dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'età di anni 21. Il limite massimo di età da computarsi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è di anni 40. Detto limite è elevato sino a 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, rivestano la qualità di impiego civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo nei Regi istituti d'istruzione artistica di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* non insegnino, ma abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 3 d'iscrizione, per l'anno XIII al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà dare la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto vistato dal Segretario politico o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento, gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o della causa fascista, le sorelle, vedove e nubili, dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalla autorità competente.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità da cui dipendono. Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento a titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nelle Regie accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte in imballaggio franchi di porto a domicilio al seguente indirizzo: Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti, Div. III - Roma.

Essi dovranno essere recapitati al suddetto indirizzo non oltre dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare anteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio, per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(248)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di professore di figura ed ornato modellato nel Regio liceo artistico di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 6 luglio 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 10 ottobre 1934-XIII;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli al posto di professore di figura ed ornato modellato, classe 4ª, grado 10°, gruppo *A*, nel Regio liceo artistico di Palermo con l'annuo stipendio di L. 12.000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2200.

Il predetto stipendio e supplemento di servizio attivo dovranno essere ridotti a norma di legge.

Al presente concorso sono ammesse le donne.

I titoli dovranno comprovare, principalmente il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

La nomina del candidato prescelto è fatto per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, accertato secondo quanto dispone l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, il professore potrà essere confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'età di anni 21. Il limite massimo di età da computarsi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è di anni 40. Detto limite è elevato sino a 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918.

È concesso un ulteriore aumento di quattro anni per coloro che, a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni insegnino a titolo provvisorio, non di ruolo, nei Regi Istituti d'istruzione artistica, di qualsiasi ordine e grado e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto tale qualità, possono partecipare al concorso senza limiti di età.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* non insegnino, ma abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, come pure i titolari in Istituti d'istruzione artistica aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età sopra indicato, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale comparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 d'iscrizione, per l'anno XIII al Partito Nazionale Fascista o al Fascio giovanile di combattimento o al Fascio femminile o al Gruppo universitario fascista, rilasciato dal segretario federale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà dare la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto vistato dal Segretario politico o dal Segretario amministrativo o da uno dei due vice Segretari del P.N.F.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.;

d) certificato di sana costituzione fisica; gl'invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o della causa fascista, le sorelle, vedove e nubili, dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio; questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo o sono impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità da cui dipendono. Le donne sono dispensate dal produrre il documento di cui alla lettera *g*).

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione e neppure quelle in cui si faccia riferimento o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti o titoli presentati per concorsi banditi contemporaneamente dalla Direzione generale antichità e belle arti per cattedre nelle Regie Accademie di belle arti e nei Regi licei artistici.

I lavori dovranno essere spediti a parte in imballaggio franchi di porto a domicilio al seguente indirizzo: « Ministero educazione nazionale - Direzione generale antichità e belle arti, Div. III - Roma ». Essi dovranno essere recapitati al suddetto indirizzo non oltre 10 giorni dopo la scadenza del concorso. Gli imballaggi dovranno contenere solo lavori e non documenti o titoli, e dovranno recare anteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Inoltre a parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, saranno preferiti i coniugati con prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio, per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Ercole.

(249)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.